

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Atti Arcivescovili

La Crociata Antiblasfema nella Città e nell'Archidiocesi Torinese

Le ultime deliberazioni per i restauri del Duomo

Venerabili Fratelli e carissimi Figliuoli in G. C.,

La crociata salutamente intrapresa in questi ultimi anni per nobilitare e purificare il linguaggio da ogni forma di bestemmia e di turpiloquio, ha ottenuto ed ottiene successo fortunatissimo, quale non si sarebbe sperato. Il Comitato Antiblasfemo sorto da pochi anni a Verona con bandiera spiegata di lotta a fondo contro la bestemmia e il turpiloquio, accolto dapprima con diffidenza come accade a tutte le iniziative in contrasto con abitudini inveterate, potè consolidarsi e decorarsi del titolo di *nazionale*, estendendo l'opera sua efficace e vigile a tutte le regioni d'Italia. Ad esso devesi il così sensibile risveglio della coscienza antiblasfema negli italiani tutti, l'attivissima propaganda a base di conferenze e di stampe antiblasfeme, il sorgere dappertutto di comitati per la lotta contro l'orribile vizio. La lotta antiblasfema venne così a raccogliere l'adesione incondizionata di tutti gl'italiani onesti e benpensanti, dalle più alte Autorità fino ai più umili figli del popolo.

Come eco e frutto del movimento antiblasfemo creato in tutta Italia si ebbe anche nella nostra Torino lo sviluppo di un lavoro attivo e fruttuoso per opera della Società per la Crociata Antiblasfema con sede in Corso Oporto, 11 bis. A merito della quale è da attribuirsi l'aver sollecitato e ottenuto da S. E. il Generale Donato Etna, Commissario Prefettizio al nostro Municipio, che venisse introdotto nel regolamento di Polizia Urbana il divieto della bestemmia e del turpiloquio nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, con conseguenti sanzioni penali.

Non è a dire quanto noi cattolici dobbiamo compiacerci di questa provvidenziale campagna. L'udir pronunciare tante orribili bestemmie senza la possibilità d'intervenire a difesa del Nome santo di Dio e del

rispetto alle cose sacre ci feriva il cuore con un senso di raccapriccio e di tormentoso avvilimento. Come si può tollerare un delitto così grave e mostruoso quale è la bestemmia? Peccato non da uomini battezzati, o almeno civili, ma da creature indemoniate, perchè per rivoltarsi così sacrilegamente contro Dio, bisogna nutrire nel cuore l'odio infernale di Satana.

Ecco perchè sembrò ognora inspiegabile la larghissima diffusione della bestemmia, a meno di ritenerla quasi un fenomeno d'infestazione diabolica. Non altrimenti si può ammettere che creature intelligenti osino fare scempio del Nome di Dio, nell'atto stesso che sono da Dio beneficate, ricevendone la vita e tutti i doni che colla vita si accompagnano, ed anzi servendosi del dono stesso di Dio, quale è la divina facoltà della parola, per fargli oltraggio.

Sciagurato quel cristiano che non trova nella sua fede un impeto deciso di reazione contro il vizio della bestemmia! E' da ritenersi che in costui la fede sia morta, se questa non gli fa neppur più sentire uno stimolo a correggersi di tanta infamia.

Ma anche prescindendo dalla fede religiosa e contentandoci di ragionare sul sentimento del decoro e dell'educazione puramente naturale e civile, quale senso di dignità umana conserva il bestemmiatore?

La dignità umana, cioè dell'uomo ragionevole, è perduta in lui, e smarrito ogni senso di educazione e di civiltà. L'uomo educato e civile, anche supposto che non creda in Dio, non lo bestemmia, perchè in tal caso la bestemmia resterebbe sempre un affronto a quella Fede che è sacro patrimonio della maggioranza degli italiani, fonte di nobilissime ispirazioni, luce e conforto alle anime ferite dal dolore e dai disinganni della vita. E' inumano e crudele offendere chi prega e chi soffre!

E non mi soffermo a dimostrare la sconvenienza e l'inciviltà del turpiloquio, che già da sè stesso si condanna presso tutte le persone di buon senso e soltanto può piacere a chi sia caduto al più basso livello di corruzione e d'immoralità.

Sia dunque bene accolta anche tra noi e largamente si sviluppi l'opera della *Società Diocesana per la Crociata Antiblasfema*, affinchè il grido ribelle e sacrilego del bestemmiatore si spenga per sempre, dando luogo alla lode di Dio ed al rispetto più assoluto verso il suo santo Nome e tutte le cose sante. Troppe bestemmie risuonarono anche in questo così grazioso lembo d'Italia: troppe labbra, troppe case furono profanate dal mostruoso vizio: troppo è stata provocata la giusta ira di Dio!... Venga ora il ravvedimento e la riparazione, venga questa crociata purificatrice, che richiami su di noi la misericordia di Dio e tutti ci rieduchi a decorosa dignità di linguaggio!

Mancherei pertanto ad un mio preciso dovere, se, approvando ed encomiando quanto finora ha fatto in questa santa campagna la nostra

Società Diocesana per la Crociata Antiblasfema, non esprimessi un particolare ringraziamento e tutto il mio più sincero compiacimento per il favore accordato alla nostra crociata da S. E. il Generale Etna, nostro Commissario Prefettizio, per cui anche la nostra Città verrà ad unirsi all'elenco glorioso delle Città italiane antiblasfeme. E mi è caro esprimere qui il voto che presto tutti i Comuni dell'Archidiocesi abbiano a seguire il nobile esempio di Torino, con adottare consimili provvedimenti per la repressione della bestemmia e del turpiloquio nel loro territorio.

E' poi naturale, o carissimi Parroci, che la santa campagna per la purezza e la dignità del linguaggio si appoggi alla vostra attiva cooperazione, per ottenere il migliore pratico risultato in tutte le Parrocchie dell'Archidiocesi. Al vostro zelo pertanto io affidò il compito di attuare dappertutto una vigorosa propaganda in mezzo al popolo, con pubbliche manifestazioni e conferenze, con diffusione di periodici, di foglietti, di proclami ed avvisi antiblasfemi, ed una prudente ma vigile azione presso le Autorità locali, per ottenere che il vizio della bestemmia e del turpiloquio sia represso, come altrove già si è fatto, con giusti provvedimenti e con applicazione di penalità esemplari.

Nè crediate che, sancita la promessa legge contro la bestemmia nel Codice penale, più nulla vi resti a fare, toccando all'Autorità civile ed alla polizia il farla osservare. Quante leggi anche ottime vi sono, che danno poco o nessun risultato o cadono presto in disuso, se non si tien desta la coscienza del popolo per educarlo e stimolarlo all'osservanza! Quest'opera morale di educazione toccherà a noi svilupparla praticamente con sante industrie, e meglio riusciremo ora che abbiamo con noi il favore e il concorso delle disposizioni regolamentari e disciplinari dell'Autorità civile.

Tra gli altri mezzi debbo ricordarvi come già nel fascicolo di maggio della nostra *Rivista Diocesana* venne pubblicato un tipo di *Statuto per Lega Parrocchiale Antiblasfema*. Mentre accordo a questo Statuto la mia piena approvazione, raccomando a tutti i carissimi Parroci di istituire detta Lega Antiblasfema in ciascuna Parrocchia, federandola alla Società Diocesana, e di usare tutta la maggior diligenza nella pratica attuazione di quanto lo Statuto stesso impone. Con questo mezzo l'azione antiblasfema in ogni Parrocchia sarà più ordinata e disciplinata, e gli ascritti alla Lega in tutta l'Archidiocesi formeranno un esercito compatto, che anche dal numero trarrà forza e incoraggiamento per la santa battaglia intrapresa.

Molto opportuna tornerà ogni anno una più solenne celebrazione della *festa del SS. Nome di Gesù* con un conveniente triduo di preparazione. La festa del SS. Nome di Gesù è festa antiblasfema per eccellenza: in essa discorsi, funzioni, preghiere di riparazione possono assumere un carattere altamente educativo contro l'orrendo vizio. Lo zelo illuminato di ogni Parroco saprà attuare tutte quelle più utili ini-

ziative, che servano a dar risalto alla festa del SS. Nome di Gesù e renderla feconda di santi e generosi propositi (*).

A quest'ordine di propaganda religiosa appartiene pure l'organizzazione di speciali *funzioni riparatici* in determinate circostanze e solennità, nel corso di sante Missioni, Esercizi spirituali, SS. Quarantore, ecc., l'esortazione a ricorrere al Patrono delle Leghe Antiblasfeme, S. Giuseppe, l'uso frequente delle due nuove giaculatorie antiblasfeme così tenere e divote, approvate e indulgenziate dal Sommo Pontefice (il 20 novembre 1925): *Dio mio, ti amo! Converti i poveri bestemmiatori! Cuor di Gesù, ti amo! Converti i poveri bestemmiatori!* (300 giorni).

Per quanto invece appartiene alle manifestazioni esteriori, sarà molto utile promuovere speciali *giornate antiblasfeme di plaga*, ogni anno per turno fra le Parrocchie, secondo programma da fissarsi d'accordo colla nostra Società Diocesana, la quale si terrà sempre pronta per dare indirizzi e consigli pratici, provvedere conferenzieri e prestare tutta la sua assistenza per il buon esito delle giornate di plaga.

In ultimo, poichè la Società Diocesana per la Crociata Antiblasfema non può sviluppare il suo lavoro di propaganda, organizzazione e coordinamento di tutte le Leghe senza mezzi finanziari cospicui, vi prego di raccomandare caldamente al vostro popolo la *colletta* per la Società Diocesana che troverete prescritta nel Calendario Diocesano nel giorno della Festa del SS. Nome di Gesù, considerando che le offerte raccolte e trasmesse al centro dalle singole Parrocchie ritorneranno a loro stesso vantaggio per un maggior impulso in questa santa lotta per la gloria del Divin Nome.

Avrete certamente letta la relazione dell'egregia Commissione tecnica per i restauri del nostro Duomo, riportata da tutti i giornali cittadini. Trattandosi di un documento molto importante reputo necessario che venga riprodotto anche nel presente numero della nostra Rivista a maggiore cognizione di tutti ed a documentazione dell'opera, che presto verrà incominciata.

Lo studio fatto dagli illustri ingegneri non poteva essere più accurato, e molto saggiamente si previdero tutti i lavori, che occorrerebbero per il completo restauro della nostra bella Cattedrale.

(*) Si fa presente ai RR. Parroci e Rettori di chiese che la festa del SS. Nome di Gesù dal Calendario Liturgico Romano è oggi assegnata alla prima domenica di gennaio, quando però questa non cade il 1 - 6 - 7 gennaio, poichè in tal caso la liturgia della festa suddetta viene senz'altro fissata in giorno feriale, cioè il 2 gennaio. Ciomonostante i RR. Parroci e Rettori di chiese possono trasferire la solennità esterna, col privilegio anche di una Messa solenne o letta del SS. Nome di Gesù, nella seconda domenica dopo l'Epifania, a norma del decreto della S. C. dei Riti 28 ottobre 1913, I n. 2.

La cifra preventivata potrà spaventare a prima vista, benchè a nessuno di voi sfugga il costo odierno della mano d'opera e di tutto il materiale di costruzione.

Va però osservato che non tutti i lavori di restauro preventivi sono della stessa urgenza. Si incomincerà da quelli, che non ammettono dilazione, come sono il restauro del cupolino, del tetto e della navata centrale. In seguito si eseguiranno gli altri, a mano a mano che si avranno i mezzi e con ordine logico.

Quello che ora è più urgente è la raccolta delle offerte. L'onorevole Commissione Finanziaria ha deliberato la nomina di un Comitato di Signore, che si interessino della raccolta in città.

Prego tutti i carissimi Parroci di fare altrettanto nelle singole Parrocchie.

Lo zelo e la carità delle Signore di Torino in qualsiasi opera buona è sempre ammirabile e superiore ad ogni encomio. E son certo che nessuna di esse verrà meno nel favorire e coadiuvare l'opera dei restauri del Duomo, che tutti interessa non solo spiritualmente ma anche per il decoro e lustro della nostra Città.

Ben so che in tutte le altre Parrocchie fuori di Torino non mancano Signore pie e volonterose sempre che si tratti di fare del bene. Tocca solo allo zelo dei Parroci interessarle opportunamente. E se affidassero a dette pie persone la distribuzione e circolazione delle schede per la raccolta di offerte, io son persuaso che tutti i fedeli concorrerebbero assai volentieri in quella misura che le forze di ciascuno permettano.

Alcune Parrocchie si mostraron molto diligenti e inviarono già il loro obolo generoso, per cui sono molto riconoscente. Queste però sono ancora troppo poche. Prego quindi vivissimamente i Signori Parroci perchè sollecitino e inculchino la raccolta di offerte in modo che nessuna Parrocchia resti esclusa dal glorioso elenco, anzi sorga tra tutte una santa emulazione, che testifichi l'unione e lo zelo per un bene comune.

Nella fiducia di una favorevole e fruttuosa accoglienza alle esortazioni presentatevi in questa mia Lettera, di tutto cuore vi benedico.

Torino, 10 giugno 1926.

Aff.mo in G. C.

* GIUSEPPE Arcivescovo.

Assenza di S. E. Monsignor Arcivescovo

S. E. Monsignor Arcivescovo sarà assente dal giorno 4 a tutto l'11 prossimo luglio, per gli Esercizi al Clero nel Santuario di S. Ignazio in Lanzo Torinese.

Deliberazioni della Commissione Tecnica e Finanziaria per i restauri della Metropolitana

VERBALE DELL'ADUNANZA 2 GIUGNO 1926

Il 2 giugno 1926, in una sala del Palazzo Arcivescovile di Torino, sotto la presidenza di S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Gamba, Arcivescovo di Torino e di S. E. il generale Donato Etna Commissario Straordinario della città di Torino, si sono riunite le Commissioni tecnica e di Finanza incaricate di studiare i mezzi più acconci per provvedere ai restauri dell'antichissimo e glorioso Duomo di Torino.

L'ing. comm. Bertea, Sovraintendente all'arte medioevale e moderna per il Piemonte e la Liguria, in una dottissima relazione espone il risultato dell'esame dei lavori fatti dalla Commissione Tecnica, sotto la sua direzione e coll'autorevole ausilio di tutti i membri della Commissione e specialmente dei tecnici, architetti professori Chevalley e Betta. Il comm. Bertea presentò e illustrò ai convenuti i rilievi architettonici eseguiti dai sigg. ing. Mesturino e Barbera. Espose quindi le conclusioni alle quali, dopo sopralluoghi e considerazioni artisticotecniche, venne detta Commissione Tecnica, e che sono le seguenti:

1. Riattamento del lanterino e della cupola che abbisogna di urgenti lavori di restauro; 2. Rifacimento del tetto della navata centrale e lieve abbassamento di quello delle navate laterali; 3. Restauri delle parti esterne del Duomo e relative riaperture delle finestre primitive, con la necessaria chiusura delle finestre semicircolari; 4. Atterramento dell'edifizio ad un piano frontestante al Palazzo Ducale, allo scopo di mettere in piena luce il fianco primitivo del Sacro Edificio; 5. Sostituzione di una gradinata in marmo a due piani, con relativi parapetti, all'attuale gradinata, ciò per dare maggior rilievo alla fronte della Chiesa; 6. Nell'interno si dovrà procedere al ripulimento delle colonne che sono di marmo bianco, ora goffamente rivestite d'intonaco e decorate con cattivo gusto, e raschiatura di tutte le pareti e delle volte; 7. Restaurazione della volta della navata centrale alla sua linea architettonica originaria; 8. Riparazione del pavimento del Tempio.

Tutti questi importanti lavori dovranno, a parere dei tecnici pienamente accolto dalle due Commissioni, essere ultimati per il 1928 affinché la nostra Metropolitana, restituita al suo antico, austero e mistico splendore, possa essere degna sede delle manifestazioni religiose che si associeranno a quelle civili per al celebrazione del IV Centenario della nascita di Emanuele Filiberto e del Decennio della Vittoria di Vittorio Veneto.

Secondo i tecnici questi lavori importeranno una spesa assai ingente; unitamente alle somme necessarie per la esecuzione di tutti gli altri lavori, occorreranno circa due milioni e mezzo. S. E. Mons. Arcivescovo e il Capo della Civica Amministrazione hanno manifestato la certezza che questa somma sarà in breve tempo raccolta non soltanto a Torino, ma in tutti i centri piccoli e grandi della Archidiocesi e della Provincia. I due illustri Personaggi hanno ringraziato il comm. Bertea e i suoi collaboratori per la sollecitudine e la sapienza colle quali hanno esaurito questa prima parte del loro grave incarico.

Le due Commissioni Tecnica e Finanziaria hanno quindi manifestata la loro soddisfazione per il concorso già venuto al Comitato Promotore dei Restauri del Duomo da Enti pubblici e privati, da artisti, dal Rev.do Clero e da cittadini di tutti i ceti. S. E. Mons. Arcivescovo ha segnalato agli intervenuti, con parole di commossa gratitudine, i nomi di Enti pubblici e di generosi cittadini i quali hanno già promesso raggardevoli contributi finanziari per l'esecuzione di così importanti lavori che torneranno non soltanto a decoro del maggior Tempio Torinese, ma a onore della nostra Città e del Piemonte.

Gli intervenuti hanno espresso ancora una volta i sensi della loro riconoscenze simpatia verso i giornali cittadini, i quali, senza distinzione, hanno illustrato i propositi del Comitato per i restauri del nostro bel San Giovanni con pubblicazioni rievocanti la storia e i fasti del Tempio, indissolubilmente legati alla storia e ai fasti della Casa di Savoia e della Città di Torino. S. E. Mons. Arcivescovo ha sciolto la importante riunione raccomandando a tutti gli intervenuti una fervida propaganda per la raccolta dei fondi necessari ai restauri che saranno quanto prima iniziati.

Comitato per la Celebrazione Centenaria di S. Francesco costituito presso la Giunta Diocesana

Presidente:

S. Ecc. Rev.ma Mons. G. GAMBA, Arcivescovo.

Vice Presidenti:

S. Ecc. Rev.ma Mons. C. CASTRALE, Vicario Generale.

S. Ecc. Rev.ma Mons. G. B. PINARDI, Provincario.

Rev. P. ARCANGELO FIORI, Provinc. dei Minori Franc.

Rev. P. EVARISTO da NONE, Provinc. dei Cappuccini.

Membri:

Ing. Prof. Comm. GUSTAVO COLONNETTI, Presid. della Giunta Dioc.

Rev. Mons. GIUSEPPE POLA, Presidente del Collegio dei Parroci.

Rev. Teol. Coll. TOMMASO BIANCHETTA, Presid. dell'Assoc. Parroci.

Rev. Can. Prof. GIUSEPPE PIOVANO, rapp. del Capitolo Metropol.

Rev. Mons. BERNARDO MARENCO.

Rev. Mons. GIUSEPPE ASSOM, Direttore dell'Opera dei Pellegrinaggi.

Comm. Prof. RODOLFO BETTAZZI, Presidente del Centro Dioc. FIUC.

Avv. ANDREA GUGLIELMINETTI, Presid. della Federazione Giov. Catt.

Conte BALDOVINO DI ROVASENDÀ, Presid. del Circolo Cesare Balbo.

Rev. P. LUIGI BORGIALLI dei Minori Francescani.

Rev. P. CORRADO ALEYSON " "

Rev. P. ALFONSO MARIA da BRA, dei Cappuccini.

Rev. P. ERNESTO da GENOVA " "

Rev. Teol. Coll. ATTILIO VAUDAGNOTTI.

Rev. Can. Teol. Avv. LORENZO FIORIO, Segretario della Giunta Dioc.

Rev. Can. GIOVANNI SAVIO.

Cav. ORESTE MACCIOTTA, Vice Presid. della Giunta.

Comm. VALENTINO BELLIA.

Conte CARLO LOVERA DI CASTIGLIONE.

Marchese AMEDEO DI ROVASENDÀ.

Conte PEIRANI DI PEGLIONE.

Prof. ENRICO DEL BONO.

Rev. Can. CARLO ROSSI, Vice Segretario della Giunta, Segretario del Comitato.

Comitato Aloisiano per il Centenario di S. Luigi Gonzaga

Presidente:

S. Ecc. Mons. G. B. PINARDI.

Delegato Diocesano:

Teol. Prof. Cav. CESARIO BORLA, Ispettore per la Religione nelle Scuole Municipali di Torino.

Membri:

Can. Teol. VINCENZO GILI.

Mons. GIUSEPPE ASSOM, Direttore Opera Diocesana dei Pellegrinaggi.

Prof. Don AMADEI, per la Congregazione Salesiana.

Padre MARCELLO PESSO S. J., per la Compagnia di Gesù.

Don ULRICO FRANCHI, Rett. Collegio Artigianelli, per i PP. Giuseppini.

Fratel TEODORETO, per i Fratelli delle Scuole Cristiane.

P. Prof. Cav. FRANCESCO PINAUDA, Rettore Collegio Rosmini, per i
PP. Rosminiani.
Rev. RETTORE del R. Collegio Carlo Alberto, Moncalieri.
Padre CARLO CAVRIANI S. J., Rettore Chiesa dei Ss. Martiri.
Can. Teol. GIOVANNI PITTARELLI, Ass. Eccl. Federazione Torinese
G. C. I.
Can. Teol. Cav. LUIGI CHIANTORE, Ass. Eccl. della F. A. S. C. I.
Conte Dott. CARLO LOVERA DI CASTIGLIONE, per l'A. S. C. I.
Avv. ANDREA GUGLIELMINETTI, Presidente Federazione Torinese
G. C. I.
Conte BALDOVINO DI ROASENDÀ, Presidente Circolo Universitario
« Cesare Balbo ».

Segretario:

Teol. Prof. BERNARDINO GIAJ-VIA.

Atti della Curia Arcivescovile

NOMINE ARCIVESCOVILI

Pagliotti teol. Costantino, istituito primo Parroco della nuova Parrocchia di S. Agnese in Torino, della cui erezione fu promotore.

Rossi teol. Vincenzo, V. C. della Parrocchia del S. Cuore di Maria, nominato Canonico della Collegiata della SS. Trinità, Congregazione di S. Lorenzo.

NECROLOGIO

Allais D. Giorgio, Maestro a Savigliano, morto il 29 maggio, d'anni 43.

Per la modestia cristiana

Avviso ai RR. Sigg. Parroci

Data la scostumatezza della moda femminile, che non rispetta i sacri luoghi destinati al culto di Dio, si rende più che mai opportuno che i Parroci provvedano non solo a richiamare i fedeli tutti al dovere di non venir mai meno alla riveřenza e serietà richiesta dal sacro tempio, ma anche a stabilire (in quelle forme che la prudenza e le circostanze potranno suggerire) un servizio di vigilanza all'ingresso delle Chiese, per impedire che i buoni cristiani che vengono a pregare, trovino anche nella casa di Dio oggetto di scandalo.

ASSEMBLEA GENERALE

della Società di Previdenza e M. S. fra Ecclesiastici

L'assemblea generale dei Soci è convocata per il giorno 13 Luglio. Alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Carlo sarà cantata una Messa Solenne in suffragio dei Soci e Benefattori defunti.

Alle 9 nel solito locale a pian terreno del Palazzo Arcivescovile si svolgerà l'ordine del giorno già spedito ai Soci.

Atti della Santa Sede

Motu Proprio per la Pontificia Commissione Archeologica e per il Nuovo Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana

Nel *Motu Proprio* in data 11 dicembre 1925 il S. P. Pio XI ricorda che « il Sommo Pontefice Pio IX aveva istituito, fin dal 6 gennaio 1852, una speciale *Commissione di Archeologia Sacra*, dando ad essa le facoltà necessarie per la più efficace tutela e sorveglianza dei cemeteri e degli antichi edifici cristiani di Roma e del suburbano, per la sistematica e scientifica escavazione ed esplorazione degli stessi cimiteri, e per la conservazione e custodia di quanto dagli scavi e dai lavori si venisse ritrovando o si fosse riportato alla luce.

« Non è chi non veda quanto sia necessario, importante, e per Noi doveroso, sostenere, con opportune ed efficaci provvidenze, l'opera della Nostra *Commissione*, affinchè i vetusti monumenti della Chiesa siano conservati nel miglior modo... Che se delicata e piena di responsabilità è la cura di custodire e conservare i monumenti già ritrovati, ben più difficile e gravosa si presenta l'opera di proseguire le esplorazioni della Roma sotterranea cristiana, per mettere in luce tante altre necropoli, ancora affatto, o solo in minima parte, esplorate, e per compiere l'escavazione dei più celebri cemeteri...».

« Pertanto abbiamo stimato utile e opportuno ampliare e rafforzare la *Commissione* stessa con l'attiva partecipazione di altri competenti, che, corrispondendo da varie regioni e nazioni, le apportino contributo prezioso di studi e moltiplichino i mezzi, perché essa possa attuare efficacemente, in misura sempre più larga, le finalità per cui fu istituita.

« Alla *Commissione*, che a buon diritto e con vera compiacenza chiamiamo Nostra, riconosciamo e riconfermiamo il diritto esclusivo e collettivo per la conservazione degli antichi sacri monumenti, per la esplorazione ed escavazione dei cemeteri sotterranei e delle aree sepolcrali all'aperto cielo; per la determinazione e direzione assoluta di qualunque lavoro debba o voglia in quelli praticarsi, o che possa avere attinenza con essi, e per la prima pubblicazione dei risultati di scavi e lavori. Essa soltanto può stabilire le norme e le condizioni con cui rendere accessibili e visibili al pubblico e agli studiosi i sacri cemeteri, sotto la responsabilità di Custodi che essa nomina e riconosce e che da essa per questo debbono dipendere, e deve indicare quali cripte, e con quali cautele, siano da adibire per la santa liturgia... Essa in Nostro nome deve amministrare quanto riguarda i sacri cemeteri, anche sottostanti o uniti a basiliche o ad altri sacri edifici governativi o immediatamente dipendenti da speciali giurisdizioni...».

« Per questo occorre anche dare allo studio della sacra Archeologia incoraggiamenti ed aiuti nuovi, adeguati all'importanza della disciplina, ai risultati che si sono raggiunti e a quelli non minori che dobbiamo ancora attendere.

« E poichè accanto alla *Pontificia Commissione*, e più antica di essa, fiorisce la *Pontificia Accademia Romana di Archeologia*, abbiamo deliberato di coordinare le due istituzioni e di aggiungervi un *Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana*, con proprio regolamento da Noi visto ed approvato, per indirizzare giovani volenterosi, di ogni paese e nazione, agli studi ed alle ricerche scientifiche sopra i monumenti delle antichità cristiane ».

Annesso al M. P. è il nuovo *Regolamento per la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra* e il *Regolamento per il nuovo Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana*. — (*Acta Ap. Sedis*, 28 dic. 1925).

Il *Regolamento dell'Istituto Archeologico* all'art. VIII così dice: « Sono ammessi nell'Istituto, come Studenti effettivi, ecclesiastici e laici, italiani e stranieri, i quali abbiano terminati gli studi teologici o letterari, ottenendo la relativa laurea, giusta l'usanza dei rispettivi paesi. Gli ecclesiastici dovranno presentare, con gli altri documenti, la commendatizia del proprio Ordinario. Possono inoltre venire ammessi dalla Direzione alcuni studenti aggregati, in qualità di Uditori ».

S. C. DEL CONCILIO

La parrocchia del quasi-domicilio e il diritto agli emolumenti funerari

Nel Sinodo Provinciale di Armagh del 1908 riconosciuto dalla S. Sede era stato inserito un articolo su gli emolumenti funerari, di questo tenore: « *Si quis extra fines paroeciae suaे moriatur, clerus domicilii ius habeat ad tres partes oblationum occasione funeris collatarum ubicumque celebretur funus; et pertineat quarta pars ad clerum loci ubi contigerit mors, qui porro curet ut pro anima defuncti Missa celebretur.* ».

Ora il Vescovo di Ardagħ, dove vige questo Sinodo, espose alla S. Sede la questione che era sorta nel suo clero dopo il nuovo Codice: se la parrocchia del quasi-domicilio sia anche da considerarsi come *propria* del defunto, sicchè, quando questo sia spirato nella parrocchia del quasi-domicilio, più nessun diritto ad emolumenti funerari spetti alla parrocchia del domicilio. Altri reclamavano l'applicazione del Sinodo come già prima del Codice: altri infine non concedevano alcun diritto al parroco del quasi-domicilio se non dopo che il defunto avesse ivi abitato per la maggior parte dell'anno.

La causa fu discussa dalla S. C. del Concilio, in base a queste considerazioni:

Il nuovo Codice, can. 94 § 1 con tutta chiarezza stabilisce: « *Sive per domicilium sive per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur.* ».. Perciò tutte le volte che nel Codice si accenna alla parrocchia *propria* del defunto, s'intende sia quella del domicilio che del quasi-domicilio: ciò che vale quindi anche per il can. 1236, dove la porzione parrocchiale si dice dovuta sol quando il defunto venga seppellito *altrove* che nelle proprie parrocchie, si plures habeat. Nè per l'acquisto del quasi-domicilio si fa differenza se egli effettivamente avesse già abitato per la maggior parte dell'anno, o se vi avesse soltanto incominciato ad abitare con intenzione però di restarvi si nihil avocet; poichè appunto in questi due modi la parrocchia resta *propria* per quasi-domicilio (can. 92 § 2).

Ciò era già ammesso nel vecchio Diritto: il Codice recò unicamente l'innovazione, che dopo la residenza protratta per la maggior parte dell'anno non sia più necessario dimostrare l'*animus manendi*.

Nulla dunque viene a perdere il parroco del quasi-domicilio per il disposto del Sinodo di Armagh: « *tanta iuris communis mutatio nequaquam in potestate Concilii provincialis versari videtur, nec ullo modo potest praesumi vel implicita conici, sed apertissimis verbis in recognitione Apostolica specifice demonstrari debet confirmata; de qua re in casu nec vola nec vestigium.* » Ossia il parroco del quasi-domicilio è parroco *proprio* del defunto nè più nè meno che il parroco del domicilio, e la disposizione del Sinodo di Armagh si applica soltanto nel caso che il defunto sia spirato *alibi a propriis paroeciis tum domicili tum quasi-domiciliis.*

Formulato pertanto il quesito: « *An, post datum Codicem iuris canonici etiam paroecia quasi-domicilii sit paroecia propria defunti ad effectum percipiendi emolumenta funeraria in casu?* », la S. C. del Concilio rispose affermativamente (9 giugno 1923, approv. dal S. P. l'11 seguente, pubblic. in *Acta Ap. Sedis* 1º ott. 1925).

L'abito corale obbligatorio per capitolari insigniti di dignità vescovile

Nel Capitolo Cattedrale di Olomouc (Gecoslovacchia), di cui fanno parte attualmente due Vescovi ausiliari, tutti i canonici, compresi i Vescovi, nella cappella corale dove officiano nei giorni feriali indossano la mozzetta sul rochetto, e nella metropolitana la cappa. Ciò è praticato per consuetudine immemorabile ed è permesso dagli statuti capitolari.

Ora il can. 409 § 1 rigorosamente esige per i Vescovi in coro l'abito episcopale (consistente nel rochetto colla mantellotta violacea sull'abito talarie, come dichiarò la S. C. dei Riti in Mediolanen, 16 marzo 1833; V. *Decr. auth.*, n. 2706); secus censeantur tanquam absentes.

Formulati in merito al caso di Olomouc diversi quesiti, la S. C. del Concilio rispose:

1. Se la sanzione del can. 409 § 1 « secus censeantur tanquam absentes » debba riferirsi solo ai canonici, ovvero anche ai Vescovi. — R. Sì, anche ai Vescovi.

2. I Vescovi, nel caso, non potrebbero ritenersi dispensati in forza degli statuti capitolari sovra menzionati?. — R. No; gli statuti capitolari, essendo contrarii ai decreti della S. C. dei Riti ed oggi al can. 409 § 1, vanno corretti a norma del can. 410.

3. Potrebbero i detti Vescovi, nel caso, appellarsi all'immemorabile consuetudine?. — R. Sì, a norma del can. 5, posto che veramente l'Ordinario giudichi che questa consuetudine non possa prudentemente correggersi.

(13 giugno 1925, approv. dal S. P. il 20 stesso mese, pubblic. in *Acta Ap. Sedis* il 5 nov. 1925).

Interpretazione della clausola di cittadinanza in un diritto di patronato

Come è descritto nella Cost. Ap. 15 ottobre 1599 di Clemente VIII, il Senato di Palermo, per togliere certi abusi nell'amministrazione dei Sacramenti, aveva abolito i diritti di stola, costituendo una dote per ciascuna parrocchia della città, ma riservandosi il diritto di presentazione di parroci idonei « *qui quidem esse debeat cives eiusdem urbis* »; e tutto venne approvato dalla S. Sede.

Scoppiò dunque una questione « *diuturna et gravis* »: se per *cittadini* si dovesse intendere soltanto i *nativi*, ossia nati nella città, ovvero anche i *domiciliari*, cioè nati altrove ma che avessero acquistato il domicilio in città.

L'interpretazione restrittiva si appoggiava sulla formula « *cives civitatis* », che sembrava adattarsi soltanto ai cittadini nati nella città. E indubbiamente fin dal 1650 questa prevalse.

Ma, per contro, fu osservato che qui si tratta di privilegio derogante al diritto comune, e perciò da interpretarsi in modo che meno ferisca il diritto comune stesso. Nella Bolla poi nessuna volontà chiara e manifesta di escludere i cittadini domiciliari. Né si può allegare la consuetudine a favore dei nativi, perché eccezioni, benchè poche, furono fatte.

E del resto, una tal consuetudine potrebbe sostenersi ancor oggi? Il can. 77 stabilisce che ogni privilegio venga a cessare se, col passar del tempo, le circostanze, a giudizio del Superiore, siano cambiate in modo da renderlo dannoso al bene pubblico. Orbene le attuali condizioni del clero, anche in Palermo, impongono l'abolizione di tali restrizioni. P. es. nel 1703 si avevano quattro o cinque sacerdoti ogni cento fedeli; oggi ve n'ha appena uno ogni mille. Come dunque provvedere decorosamente alle parrocchie urbane, se sia tolta la possibilità di ammettervi anche i sacerdoti cittadini per domicilio?

Onde la S. C. del Concilio, il 16 maggio 1925, al quesito: « *Utrum verba cives eiusdem civitatis ad cives dumtaxat originarios referenda sint in casu* » rispose: Negative. Approv. dal S. P. il 2 giugno successivo. (*Acta Ap. Sedis*, 15 ian. 1926).

Il canonico penitenziere insegnante di morale e il diritto alle distribuzioni

Il nuovo canonico penitenziere della cattedrale di Osmo propose alla S. C. del Concilio la soluzione di questo dubbio: Se il canonico penitenziere della Cattedrale di Osmo, che, in forza della Costit. *Supremae dispositionis* di Gregorio XV e del diritto concordatario di Spagna, insegna teologia morale nel Seminario, si debba ritenere presente, all'effetto di lucrare integralmente le distribuzioni quotidiane, nelle ore in cui insegna.

L'anzidetta Costituzione di Gregorio XV per la Spagna tra gli obblighi del canonico penitenziere annovera quello di spiegare e risolvere i casi di coscienza per lo spazio di un'ora, e aggiunge: « *Et quotiescumque canonici poenitentiarii in huiusmodi oneribus et functionibus impediti fuerint iuxta Concilii Tridentini decreta, in choro praesentes censeantur* ».

Senonchè, questa Costituzione per quanto riguarda l'obbligo dell'insegnamento e il relativo abbuono per la presenza corale nella diocesi di Osmo, come

in altre diocesi della regione, non era effettivamente mai entrata in uso. Dunque in esse la Costituzione stessa, che è come una *legge particolare* per la Spagna, dopo tanti secoli deve ritenersi cessata.

Però, se il canonico penitenziere non ha più l'obbligo di tener lezione di morale in forza della Costituzione di Gregorio XV, vi può essere tenuto per il Concordato vigente in Spagna, che permette all'Ordinario, auditore Capitolo, di imporre oneri speciali ai canonici, purchè determinati nell'editto per il concorso. Quindi il nuovo Canonico Penitenziere sarebbe tenuto a questo dovere se veramente fu descritto nell'editto per il concorso, ma senza poter vantare diritto alle distribuzioni corali per le ore in cui è assente a causa dell'insegnamento.

Queste le ragioni per cui la S. C. del Concilio al dubbio proposto rispondeva negativamente, richiamando l'osservanza del can. 421 § 1, che scusa bensì dal coro i canonici, i quali col concorso dell'Ordinario insegnano teologia o diritto canonico nei Seminari, e concede loro i frutti della prebenda, ma non li ammette alle distribuzioni (9 giugno 1923, approv. dal S. P. l'11 seg., pubbl. in *Acta Ap. Sedis* 1º ott. 1925).

S. C. DEI RELIGIOSI

Natura giuridica d'una congregazione religiosa

La Congregazione delle Sorelle della Misericordia — *Sisters of Mercy* — secondo le sue Costituzioni approvate il 6 giugno 1841 da Papa Gregorio XVI per tramite della S. C. di Propaganda, possiede molte case distinte, ciascuna sotto la giurisdizione e l'autorità del Vescovo del luogo. Invece altre Congregazioni di Sorelle della Misericordia hanno pure molte case, unite però, coll'approvazione della S. Sede, sotto un unico regime centrale.

Fu domandato alla S. Sede se, in entrambi i casi, queste Congregazioni siano di diritto pontificio, o soltanto di diritto diocesano. E la S. C. dei Religiosi, il 7 nov. 1925, rispose doversi esse ritenere di diritto pontificio (Approv. dal S. P. il 24 nov. 1925).

(*Acta Ap. Sedis*, 15 jan. 1926).

S. C. DEI RITI

L'invocazione "Dominus meus et Deus meus,, all'elevazione

A proposito dell'invocazione *Dominus meus et Deus meus*, indulgenziata dal S. P. Pio X il 18 maggio 1907 per chi la reciti fissando devotamente l'Ostia all'elevazione nella Messa, la S. C. dei Riti ad analoghe domande ha risposto che i fedeli non possono recitare l'invocazione *clara et elata voce*; — che l'indulgenza non si applica per chi reciti la giaculatoria all'elevazione del calice (Cerem. Episcopo lib. II, cap. VIII, n. 70, e Decr. gen. n. 3827 ad III, 22 maggio 1894) — e che al sacerdote celebrante non è lecito recitare la detta invocazione, neppure sottovoce (Can. 818 e Rubriche del Messale Romano).

(*S. Rit. C.*, 6 nov. 1925, ad I).

La distribuzione delle sacre Ceneri in oratorio semipubblico

Il sacerdote che celebra la Messa letta in oratorio semipubblico nel Mercatello delle Ceneri, può prima della Messa benedire le ceneri *sine cantu* e distribuirle a quanti si presentano — « *ex gratia, iuxta Memoriale Rituum, iussu Benedicti Papae XIII editum* ».

(*S. Rit. C.*, 6 nov. 1925, ad IV).

Nota. — *Ex gratia*, nel senso che non si può seguire il detto *Memoriale* senza speciale autorizzazione della S. C. dei Riti.

Uso di un Rituale Diocesano diverso dal Rituale Romano

Siccome il can. 1100 del Codice di D. C. prescrive che, fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti fissati nei libri ri-

tuali approvati dalla Chiesa o confermati da lodevoli consuetudini, fu chiesto, se nei paesi di Spagna ove è in uso il Rituale Toletano, nella celebrazione del Matrimonio e nell'amministrazione del SS. Viatico e dell'Estrema Unzione, questo debba ritenersi come precettivo; ed in caso affermativo, se possano gli Ordinarii rinunciarvi per sempre, imponendo per l'avvenire a tutti l'uso del Rituale Romano.

La S. C. dei Riti rispondeva: *expedire ut adhibeatur Rituale Romanum, iuxta decreta n. 3654 (16 febr. 1886) et n. 3792 ad IX (30 aug. 1892).*

(*S. Rit. C., 6 nov. 1925, ad V.*)

Il "Kyrie eleison", nelle Litanie recitate

Presentato il quesito se — dopo la dichiarazione della S. Penitenzieria Apostolica (Sezione delle Indulgenze) 21 luglio 1919 e considerati anche i decreti della S. C. dei Riti 15 ott. 1920 e 10 nov. 1921 circa il modo di cantare le Litanie Lauretane, — si possa nella *recita, senza canto*, ripetere le prime invocazioni in questo modo: D. *Kyrie, eleison.* R. *Kyrie, eleison.* — D. *Christe, eleison.* R. *Christe, eleison.* — D. *Kyrie, eleison.* R. *Kyriè, eleison.* — la S. C. dei Riti rispondeva affermativamente.

(*S. Rit. C., 6 nov. 1925, ad VI.*) Anzi questo modo di recita è già conforme al nostro uso.

Circa l'antico uso di panno bianco nella sepoltura di religiose

Il Vescovo di Popayan aveva esposto alla S. C. dei Riti come le religiose di un certo istituto, per antichissima consuetudine, morendo alcuna di esse, ne chiudano la salma in una cassa di legno tutta rivestita di panno bianco o tutta dipinta in bianco, in segno di verginità: questa cassa poi, per l'ufficiatura funebre, vien deposta in mezzo all'oratorio della Comunità, sempre circondata d'ogni parte da ornamenti bianchi. E richiedeva se questa antichissima consuetudine potesse tollerarsi.

La S. Congregazione rispose *negativamente*, richiamando all'osservanza delle Rubriche (che permettono fiori e panni bianchi solo per i fanciulli) ed ai decreti n. 3035 (21 luglio 1855) e n. 4165 ad V (4 agosto 1905).

(*S. Rit. C., 6 nov. 1925, ad VII.*)

La Messa votiva del S. Cuore del primo Venerdì del mese non si può celebrare nella prima Domenica

Lo stesso Vescovo di Popayan espose che in parecchi luoghi della sua Diocesi è molto praticata la divozione del primo Venerdì del mese, con frequenza alla Comunione e Messa Votiva del SS. Cuore di Gesù a norma del Decreto della S. C. dei Riti 28 giugno 1889: molti fedeli però sono assai distanti dalla chiesa e poverissimi, costretti a recarsi al lavoro, onde riesce loro di grave incomodo frequentare le funzioni del primo Venerdì. Chiedeva perciò se, in questo caso, la Messa votiva del SS. Cuore di Gesù si possa celebrare nella prima domenica del mese, a condizione che in essa sia sempre celebrata almeno una Messa della domenica.

La S. C. dei Riti rispose negativamente.

(*S. Rit. C., 6 nov. 1925, ad VIII.*)

Si noti tuttavia che l'indulgenza plenaria per l'esercizio del primo Venerdì può lucrarsi la prima domenica, ascrivendosi p. es. alla Confraternita del S. Cuore eretta in S. M. della Pace in Roma (*Monit. Eccles.*, aprile 1926, pag. 114).

L'uso di pianete di forma gotica antica

Proposto alla S. C. dei Riti il dubbio: se, nella confezione e nell'uso dei paramenti per la S. Messa e le sacre funzioni sia lecito scostarsi dall'uso oggi

accettato nella Chiesa e adottare altro modo o forma sebbene antica; — la S. C., udito il voto della speciale Commissione, rispose: « *Recedere non licere, inconsulta Apostolica Sede; iuxta Decretum seu Litteras circulares S. Rituum C. ad Rmos Ordinarios datas sub die 21 augusti 1863* ». Approv. dal S. P. il 9 dic. 1925.

Il *Monit Eccles.* (aprile 1926) giustamente commenta: « La questione è notissima: si osservi che la S. C. non pone affatto in non cale le ragioni storiche ed estetiche del cambiamento; si sa anzi che è stato autorizzato p. es. nelle catacombe romane, nella cripta di S. Benedetto a Montecassino, ove speciali ragioni di storia e di stile lo giustificano anche ai profani. Ma trattandosi di un punto di disciplina ormai comune, occorre l'autorità della S. Sede a mutarlo anche dove possano concorrere speciali ragioni ».

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

La facoltà giubilare di assolvere da scomunica per l'attentata assoluzione del complice

La Cost. *Si unquam* del 15 luglio 1924 che promulgò le facoltà per i confessori del giubileo romano, concedeva pur quella di assolvere dal delitto della *assoluzione del complice*, però « *non plus semel aut bis attentatae* », ed alle condizioni già note.

Ma come doveva intendersi questa limitazione del *semel aut bis attentatae*? Computando il *semel aut bis in tutta la vita*, come accennava una vecchia risposta della S. Penitenzieria (5 giugno 1901, ad I), o dall'*ultima confessione*? Ripresentato il quesito, la S. Penitenzieria, il 5 marzo 1925, revocando implicitamente la risoluzione del 5 giugno 1901, rispondeva doversi intendere « *delictum bis attentatum et nondum remissum* »; perciò le assoluzioni delittuose già rimesse non si computano più in questo numero, per quante esse siano, agli effetti dell'assoluzione giubilare.

E ad un secondo quesito subordinato: « *an poenitens interrogandus sit de hac circumstantia relapsus in peccatum hucusmodi iam antea remissum* », la S. Penitenzieria rispondeva colla stessa data: « *In ordine ad valorem dandae absolutionis, negative; in ordine ad occasionem relapsus removendam, si ex adjunctis opportunum fuerit, affirmative* ».

Evidentemente questa risposta è pure da applicarsi alla stessa facoltà espressa nei medesimi termini al n. III della Cost. *Servatoris Iesu Christi* per l'estensione del Giubileo *extra Urhem*.

Le corone di vetro e le indulgenze

La S. C. delle Indulgenze, il 29 febb. 1820, ad 2, aveva espressamente dichiarato potersi arricchire di indulgenze le corone di vetro o di cristallo, *dummodo globuli sint ex vitro solido atque compacto*.

Ma nel Monito n. 1 premesso all'elenco autentico delle Indulgenze Apostoliche del 17 febb. 1922 si legge: « Sono suscettibili di benedizione per lucrare le Indulgenze Apostoliche soltanto le Corone, i Rosarii, le Croci, i Crocifissi, statuette, medaglie, *purchè non siano di stagno, piombo, vetro o altra simile materia, che possa facilmente rompersi o consumarsi* ».

Perciò si domanda: se quanto è detto nel surriserito Monito per le corone di vetro, debba intendersi a norma della precedente dichiarazione della S. C. delle Indulgenze. E la S. Penitenzieria Apostolica, il 24 nov. 1925, rispondeva *affermativamente*: cioè che si possa continuare a indulgiare le corone di vetro, *dummodo globuli sint ex vitro solido atque compacto*. (Approv. dal S. P. il 18 dic. 1925, promulgato il 21 stesso mese e inserito in *Acta Ap. Sedis* 15 genn. 1926). Resta dunque immutata la dichiarazione del 1820.

Altre annotazioni sull'estensione del Giubileo A TUTTO IL MONDO

Alle precedenti annotazioni ricavate dal valoroso *Monitore Ecclesiastico* facciamo seguire queste altre non meno autorevoli del P. Vermeersch, che sunteggiamo dal periodico *De re canonica et morali* (1 febbraio 1926), riportandone fedelmente il pensiero e scegliendo quelle soltanto che hanno carattere di novità.

Durata dell'estensione. — Fin da Papa Alessandro VII (1500) s'incominciò metodicamente a estendere il Giubileo ad altre regioni fuori di Roma, sempre però per un periodo inferiore ad un anno. Prima di lui, Urbano VI l'aveva esteso ad alcune regioni di Germania e Boemia.

Il Ferraris nella sua *Prompta Bibliotheca* ricorda come consueta l'estensione per due settimane. Ma Benedetto XIV (1715), Pio VI (1776), Leone XII (1826), Leone XIII (1901) l'estesero a sei mesi. Ora è fatta per un anno intiero. E' per ciò che il S. P. dice di recedere dalla precedente consuetudine.

Opere prescritte. La Confessione. — E' prescritta una *confessione*, da farsi entro il 1926, distinta dalla *confessione già di precetto*, e che non sia né sacrilega né invalida.

Deve confessarsi anche chi abbia soltanto *colpe veniali*, come consta dalla Bolla *Si unquam* (15 luglio 1924, n. XII): in questo caso però non si richiede l'assoluzione.

La confessione si può fare *ovunque*.

E' ammessa la dispensa per chi è impedito da grave infermità, non da altra causa. Caso rarissimo, perché agli ammalati in date circostanze è permessa la confessione *sommaria* ovvero fatta anche con *una sola parola o un segno*. Potrebbe tuttavia darsi il caso che un infermo tormentato da scrupoli o da eccessiva ansietà, troppo si turbi all'annuncio della confessione che debba fare e ciò con danno delle sue condizioni: costui si potrebbe dispensarlo.

La Comunione. — E' prescritta la Comunione, da riceversi entro il 1926, distinta dalla *Comunione pasquale*, e non sacrilega. Certamente può bastare la Comunione fatta per viatico. E si può farla *ovunque*.

Nella Bolla non si fa menzione dei fanciulli non ancora ammessi alla prima Comunione, perché oggi dacché sono capaci di dolo sono invitati alla sacra mensa. Se pertanto in qualche regione, col permesso della S. Sede, l'età della prima Comunione fosse differita oltre l'età in cui i fanciulli acquistano l'uso di ragione, si dovrebbe per questi ottenere dalla S. Sede la facoltà di dispensarli dalla Comunione.

La giornata per le visite. — Si può adottare o la giornata *naturale*, da una mezzanotte all'altra, o l'*ecclesiastica*, che, per le indulgenze, si protrae da un mezzodì alla mezzanotte del giorno naturale successivo (36 ore): variando il computo a piacere da una giornata all'altra.

Ed ecco una questione: le visite fatte in uno stesso pomeriggio si possono assegnare parte al giorno *naturale* e parte al giorno *ecclesiastico*, in modo che si possano considerare come fatte in due giorni distinti? Ciò è espressamente ammesso dalla S. Penitenzieria (monito XV per l'Anno Santo, 31 luglio 1924), concedendosi che, *finita la quarta visita del giorno* (*naturale*) si possa cominciare la serie delle visite per il giorno seguente (*ecclesiastico*).

Ma si potrebbe invece ad una stessa chiesa fare subito le due visite, una per il giorno naturale, e l'altra per il giorno ecclesiastico? Non sembra che ciò possa farsi, perché i documenti pontifici richiedono sempre *giorni distinti*, e perciò sembra esigano un taglio netto tra le visite di un giorno e quelle dell'altro. Ragione non disprezzabile: perciò è più sicuro non incominciare le visite per il giorno seguente (*ecclesiastico*) senza prima aver compiute quelle del giorno naturale.

Le visite devono essere *devote*: perciò fatte con intenzione di onorar Dio, e con quell'esteriore raccoglimento che manifesti l'interna pietà.

Se le porte della chiesa fossero chiuse o se per altra causa, per es. per la gran folla, non si possa entrare in chiesa, la stessa Penitenzieria col monito XV (31 luglio 1924) dichiarò essere sufficiente pregare presso le porte o i gradini esterni.

In questo caso, per distaccare veramente una visita dall'altra, è necessario allontanarsi e poi riaccostarsi presso le porte.

Le visite si possono anche fare parte a chiese designate da un Ordinario e parte a quelle designate da un altro.

Le preghiere. — La S. Penitenzieria (monito XVI, cit. doc.) accettò la sentenza comune, che ritiene sufficienti cinque *Pater*, *Ave* e *Gloria*. Preghiera *vocale*; la *mentale* non basta.

Non è prescritto il *luogo*. Perciò, quantunque si usi pregare nelle singole visite, le preghiere si possono da esse separare.

Quante volte si devono recitare? Durante l'Anno Santo si portarono tre sentenze: *una volta ad ogni visita*: — *una volta per ogni giorno delle visite*: — *una volta per ogni acquisto di Giubileo*. La prima troppo severa, la terza troppo benigna. La seconda sta in mezzo e sembra meglio rispondente al testo della Bolla di estensione del Giubileo, là ove dice che esso si concede a chi *semel in die... pie inviserint* (le chiese designate) *et ad mentem Nostram supplices Deo preces adhibuerint*.

Certamente anche nella prima sentenza suesposta, chi è dispensato in parte dalle visite è pure dispensato dal ripetere le preghiere. E chi è dispensato da tutte le visite soddisferà pregando una volta sola secondo l'intenzione del Papa.

Condizioni per l'adempimento delle opere del Giubileo. — Non è prescritto un *ordine* speciale nel succedersi delle opere.

Neppure debbonsi compiere *tutte in stato di grazia*. Lo stato di grazia si richiede soltanto per la Comunione e per l'ultima opera. E per quest'ultima lo stato di grazia può ottenersi anche senza assoluzione sacramentale: per es. con atto di perfetta contrizione. Ciò risulta dalle dichiarazioni della S. Penitenzieria per l'Anno Santo.

Che dire di colui che *abbia affetto a colpa veniale*? Certamente, « *sine affectu soluto ab omni veniali culpa, iubilaeum plene acquiri nequit* », risponde il P. Vermeersch. Ma — egli continua colle parole di S. Alfonso (*Theol. Mor.* VI, n. 534) — il Sommo Pontefice si ritiene voglia concedere l'indulgenza secondo la capacità del soggetto, sicchè sia almeno rimessa la pena di quei peccati veniali che furono già perdonati quanto alla colpa ». Sarebbe insomma una specie di conversione dell'indulgenza plenaria in parziale, ossia un'indulgenza plenaria solo per i peccati rimessi *quod culpam* (V. Vermeersch, *Theol. Mor.* t. 3, n. 619).

Quante volte si possa lucrare il Giubileo è determinato con precisione. *Due volte*: una o per se o per i defunti, l'altra solo per i defunti. Da notarsi che Leone XIII aveva concesso la facoltà di lucrarlo per una volta sola, e non applicabile ai defunti.

Naviganti e viaggiatori. — A quelli che *fere semper navigant iter* *faciunt* si concede che possano lucrare il Giubileo *in un sol giorno*, facendo cinque visite alla chiesa principale del luogo dove intendono acquistare l'indulgenza, e ponendo, s'intende, le altre condizioni. Tali sono i naviganti o per mare o per fiume, e quanti sono abitualmente occupati a viaggiare in ferrovia (ferrovieri o no).

La concessione è loro fatta *per una sola volta*. Quindi per un secondo acquisto del Giubileo essi devono attenersi alle prescrizioni comuni.

Potrebbero loro equipararsi i *tramvieri*? *Per se non sembra* — risponde il Vermeersch — perchè questi, circolando sempre nella stessa città, *non faciunt iter*; benchè, a dir vero, si trovino in condizione non molto dissimile da quella dei ferrovieri.

Facoltà di dispensare e commutare. — Si esercita con quelli che sono impediti di fare le visite. Anche i confessori, quando l'Ordinario l'ha ad essi delegata, possono esercitarla *extra confessionem*, e con qualunque fedele benchè *non penitente*.

Essa abbraccia tre categorie di facilitazioni, da applicarsi secondo i casi: a) riduzione del numero delle visite; b) protazione a più giorni delle visite da farsi in un giorno; c) commutazione delle visite in altre opere di religione, di pietà e di carità, non ancora dovute *sub peccato*.

Perciò restano escluse le opere già dovute *ex voto*. Tuttavia per chi avesse fatto voto di far sempre ciò che è più perfetto non è a dirsi che sia impossibile detta commutazione: ammettere un'impossibilità, nel caso, cum mente legislatoris pugnare videtur.

Impediti. — Tra gl'impediti sono elencati gli *operai*, che già la Cost. *Apostolico muneri* (30 luglio 1924) così precisava: « qui cotidiano sibi victimum labore comparantes, nequeunt se ab eo per tot dies atque horas abstinere » e, come dichiarò la S. Penit., sia che lavorino per proprio conto o presso altri.

Da notarsi che, mentre nella Cost. *Apostolico muneri* gl'impediti erano tassativamente enumerati (e non si comprendeva p. es. la moglie proibita dal marito di pellegrinare a Roma), ora è aggiunta una clausola generica: *quotquot certo impedimento prohibentur*, che ammette larga interpretazione.

Visite collettive per l'acquisto del Giubileo. — E' nota la riduzione delle visite ammessa in questo caso. Speciale interesse ha nelle parrocchie la visita collettiva sotto la guida del parroco o di sacerdote delegato dal parroco.

Possono utilmente aggregarsi a queste visite i *non parrocchiani*? Leone XIII nella Cost. *Temporis quidem* aveva parlato di visite da farsi « *cum proprio* parrocho aut sacerdote ab eo deputato ». Ora invece è omessa la voce *proprio*: sembra perciò potersi permettere una più benigna interpretazione, nel senso che chiunque possa utilmente aggregarsi al sacro corteo guidato da qualsiasi parroco o sacerdote da lui delegato.

Per le visite collettive delle *comunità religiose, confraternite, pie unioni*, ecc., è necessario siano guidate da sacerdoti? Si applica l'adagio: *in praxi non est quod in bulla non sit*.

Quid se alcuno per es. su tre visite da farsi collettivamente ne abbia fatta una sola? Quante visite private dovrà ancor fare?

R. — Se l'Ordinario (o il suo delegato) ha dichiarato che le visite private si possono sostituire alle collettive, basterà aggiungere due visite private. Se nulla ha dichiarato, la visita collettiva conterà per una sola, e bisognerà aggiungere tante visite private fino a raggiungere il numero normale stabilito per diritto comune.

Per comodità del popolo sarà bene che il parroco organizzi maggior numero di visite di quante siano prescritte.

Confessione del Giubileo. — Qual'è la *Confessio Iubilaei*? In stretto senso è la Confessione, colla quale il fedele intende soddisfare alla condizione richiesta per il Giubileo. In senso meno stretto ma sempre proprio, è la Confessione che il fedele compie mentre ha intenzione di lucrare il Giubileo. In senso più largo è la Confessione che il fedele, prima di aver lucrato il Giubileo, rinnova, sempre conservando l'intenzione di lucrarlo, p. es. affinché il confessore possa con lui usare di qualche straordinaria difficoltà. In poche parole: è la Confessione, nella quale il fedele o intende soddisfare alla condizione del Giubileo o legittimamente chiede l'uso di qualche facoltà concessa per il Giubileo.

Soltanto, se si tratta della scelta data alle religiose, la *Confessio Iubilaei* sembra doversi intendere in stretto senso, cioè nel senso di Confessione fatta con intenzione di lucrare il Giubileo. Sembra meno conforme alla mente del S. Pontefice che la religiosa usi più d'una volta della facoltà di eleggersi un confessore.

Una volta, cioè ogni acquisto di Giubileo. Perchè potendo anche le religiose lucrare due volte il Giubileo, è chiaro che potranno valersi due volte della facoltà di scelta.

Per alcune classi di colpevoli. — Per gli *eretici*, specialmente se pubblici dommatizzanti, è prescritto che non si assolvano se non quando « abiurata saltem coram ipso confessario haeresi, scandalum, ut par est, repaverint ».

Commenta il P. Vermeersch: — Ciò sembra doversi intendere così. La *riparazione dello scandalo*, essendo una condizione di diritto naturale, si esiga da tutti. L'abiura invece potrà essere più o meno formale e solenne secondo i casi. Sonvi molti, che hanno pronunciato proposizioni eretiche in privati colloqui senza che siano comunemente ritenuti eretici: da costoro basterà esigere la ritrattazione con un atto di fede nella stessa Confessione. Se per contro si dichiararono aperta-

mente eretici ed assai più se tentarono di far propaganda eretica, il confessore richiederà, almeno alla sua presenza, ma fuori di Confessione, un'abiura formale con dichiarazione sottoscritta da mostrarsi ad ogni evenienza.

Gli *ascritti alle sette massoniche* ed altre consimili dovranno porre le solite condizioni: abiura almeno in foro interno, ritiro dalla setta e rimozione dello scandalo. Usa inoltre la S. Sede richiedere la consegna al confessore di libri, manoscritti e oggetti relativi alla setta per essere rimessi all'Ordinario o, per grave e giusta causa, bruciati, e l'imposizione di una grave penitenza. Il tutto con prudenza (V. AA. di *Teol. Mor.*).

Uso delle facoltà straordinarie. — Essendo espressamente concesso un ripetuto uso delle facoltà giubilari, lo stesso confessore potrà servirsiene più volte collo stesso penitente, in Confessione, finchè questi abbia lucrato il Giubileo.

Ed anche dopo acquistato, se il penitente, che prima non ebbe uopo di alcuna facoltà, ora per la prima volta richieda una dispensa che il confessore abbia facoltà di concedere unicamente per il Giubileo, sembra che il penitente possa ancora fruirne. Il Ferraris (V. *Iubilaeum*, art II, n. 51, 52) afferma ciò come fuori dubbio per il penitente che si dimenticò di chiedere la commutazione di un suo voto. Anzi così conclude: « Il Giubileo, una volta ottenuto, conferisce il diritto di eleggersi in ogni tempo, anche dopo la durata del Giubileo, un confessore per conseguire quei favori che in tempo del Giubileo si potevano ottenere, ma non furono ottenuti; perchè questo privilegio non è legato al tempo, ma per natura sua è perpetuo ». Ritiene però non improbabile la sentenza di coloro che negano ogni concessione ed uso di facoltà straordinarie passato il tempo del Giubileo.

Ultimo punto degno di rilievo: Quando si tratta di facoltà che il confessore esercita nel sacramento, egli ha competenza per tutti i penitenti. Ma quando commuta le visite, il confessore opera come delegato dall'Ordinario, e perciò non potrà servirsi di questa facoltà se non nel territorio soggetto all'Ordinario stesso, dal quale fu delegato.

Note giuridico-economiche per il Clero

Chiese demaniali. — Parecchi Parroci domandano quali siano le chiese demaniali onde poter rispondere ai quesiti che vennero loro fatti dalle competenti Autorità relativamente a dette chiese.

Si tratta di chiese già annesse ad enti soppressi e, ciò nonostante, mante- nute aperte all'esercizio del culto per volere governativo o perchè sono monu- menti d'arte o perchè sono indispensabili alle esigenze del culto pubblico.

La personalità giuridica di queste chiese era assorbita dall'ente proprietario (es. da un monastero); soppresso poi l'ente proprietario principale, tali chiese ebbero la figura giuridica di veri e propri istituti ecclesiastici; ciò agli effetti patrimoniali. Ma se venissero chiuse, passano al Demanio, perchè sono di sua proprietà.

Gli Economi spirituali. — Il decreto 7 febbraio 1926, n. 321, stabilisce che agli Economi spirituali durante la vacanza dei benefici sia corrisposto un assegno non inferiore a L. 1250 annue ed una somma per le spese di culto non inferiore al minimo di L. 525. Ciò vale tanto per gli Economi spirituali pagati dal Fondo per il culto, come per quelli pagati dagli Economati Generali.

Inoltre il citato decreto ha soppresso la disposizione che fissava il massimo dell'assegno nella metà dei redditi beneficiari; e stabilisce che l'assegno sia determinato in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia e al numero dei parrocchiani.

Ricchezza Mobile e Manomorta. — Quasi tutti i Parroci si lamentano della pressione fiscale veramente intollerabile, che esercitano gli agenti delle imposte. Questi signori non capiscono nulla di certe condizioni locali ed anche generali, per cui i redditi di R. M. nei confronti del Clero sono diminuiti o stazionari, rarissimamente in aumento e presumono perciò dei redditi fantastici.

La realtà è che le famiglie limitano rigorosamente le spese non attinenti alla vita materiale e se danno alla chiesa, danno quello che possono e il Parroco non può pretendere di più.

Un muratore, che prima della guerra guadagnava 4 lire al giorno, oggi ne guadagna 40 e, se aumenta le ore di lavoro, guadagna anche di più. Il Parroco invece non può imporre per un funerale una tariffa di prima o seconda classe; ma è costretto a ricevere quanto gli si vuol dare. Così, se aumenta il lavoro, è certo di aumentare le spese, non le rendite, perché tutte le opere di azione ed organizzazione cattolica volute dal Papa, sono passive per lui. Basta pensare a quanto costa una scuola di catechismo organizzata metodicamente, od un circolo giovanile. Ma il Fisco non fa distinzioni e colpisce ferocemente.

Non si stanchino i Parroci di presentare ricorsi alle Commissioni, adducendo i motivi, che possono variare da luogo a luogo e quelli di indole generale che sono una dolorosa realtà.

Lo stesso accade per l'applicazione della tassa di manomorta.

Il Ministero recentemente ha dichiarato che la tassa colpisce non il reddito dominicale, ma il valore locativo e che il minimo dell'ottuplo dell'imposta erariale principale per la rendita presunta di immobili non affittati è una garanzia in favore della finanza da adottarsi in casi eccezionali, mentre quando vi siano prove attendibili, la rendita può essere accertata al disopra di questo minimo.

Così è successo che i procuratori del registro hanno abbandonato i criteri precisi della legge, per accettare arbitrariamente dei redditi favolosi, anche quando vi sono contratti regolari di affitto. Uno dei procuratori del registro che si è distinto in questa foga di parere zelante ad ogni costo è quello del Comune di Savigliano, che nell'esercizio delle furie fiscali contro il clero ha vinto il record... mondiale! E l'ingiustizia e la prepotenza sono tanto più manifeste in quanto detto signor procuratore ha tentato di spennacciare i poveri preti affibbiando loro delle penalità che sono legittima conseguenza dei suoi estimi personali, ma che per non corrispondere né alla realtà, né allo spirito della legge sono assolutamente deprecabili.

Contro questi sistemi arbitrarii, i Parroci ritengono:

1º Di non firmare accertamenti superiori a quelli dei contratti di affitto, quando questi esistano regolarmente;

2º Di invocare l'ottuplo dell'imposta erariale principale, essendo la legge sulla manomorta di data recente (30 dicembre 1923) e quindi già in rapporto alla valutazione degli estimi in lire oro e al pagamento della tassa in lire carta;

3º In ogni caso, quando sia palese l'ingiustizia dell'applicazione della tassa si faccia il ricorso all'Intendenza di Finanza che provvederà severamente a risolvere i casi in modo equo e certamente meno jugulatore;

4º I Parroci congruati, qualunque sia il reddito accertato, non paghino la manomorta poiché ne sono esenti per legge.

Teol. Avv. LENCI MARIO.

AVVERTENZA

Col 1 luglio 1926 la sede dell'Associazione Parroci sarà trasferita in via Arcivescovado, 12, nei locali generosamente concessi da S. E. Mons. Arcivescovo; ivi sarà pure l'ufficio del Consulente legale col solito orario: lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Note bibliografiche

TEOL. C. BALMA. — *Istruzioni Parrocchiali*. - Parte seconda: Speranza, Orazione e Sacramenti. - Torino L. I. C. E. - Lire 8.

Ecco l'atteso secondo volume delle *Istruzioni Parrocchiali* dell'intelligente e studioso Teologo Candido Balma, Arciprete di Rivalta. Dopo il primo, che meritò così alti ed autorevoli encomi (cito soltanto l'Em.mo Card. Maffi, S. E. il nostro Arcivescovo, S. E. l'Arcivescovo di Vercelli), era vivo il desiderio di quest'altro volume. Ed anche questo risponde appieno all'aspettativa: ordine perfetto, lucidità di esposizione, dottrina sobria e completa. Ottimo sussidio e sollievo dei parrocchi! come ben disse il Card. Maffi. Vengano dunque presto gli altri due volumi.

COMUNICATO

Direzione della P. Opera "Propagazione della Fede",

ESITO DEL CONCORSO

per assegnazione premi ai Parroci e Sacerdoti incaricati, che avessero raccolte maggiori offerte a favore dell'Opera della PROPAGAZIONE DELLA FEDE nell'anno 1925

I premi erano quattro ai quali vennero aggiunti altri cinque dal DIRETTORE dell'OPERA Rev.mo Mons. B. GIUGANINO, da assegnarsi uno come 2.o premio alla 1.a Categoria, e l'altro ad una delle altre Categorie a giudizio della COMMISSIONE GIUDICATRICE e gli altri d'incoraggiamento.

CATEGORIA	PREMIO	ASSEGNAZIONE	SOMME VERSATE	abitanti	PERCENTUALE PER OGNI ABITANTE	PREMIO
1. ^a Offerte superiori a L. 1000	1 ^o	Parrocchia S. Giovanni RACCONIGI	3360	3360	L. 1	Servizio ampolline
	2 ^o	Parrocchia CAVALLER-LEONE	1100	1200	L. 0,916	Messale rosso
2. ^a Offerte superiori a L. 600	1 ^o	Cappellania Brillante CARIGNANO	700	180	L. 3,88	Messale nero
3. ^a Offerte superiori a L. 400	1 ^o	Parrocchia REVIGLIASCO	830	708	L. 1,171	Messale piccolo rosso nero
4. ^a Offerte superiori a L. 200	1 ^o	Cappellania MIGLIABRUNA Parr. S. Giov.	294	230	L. 1,27	Rituale nuovo
	2 ^o	Parrocchia di BONZO	210	229	L. 0,917	Rituale nuovo
Premio di incoraggiamento	1 ^o	Parrocchia Monasterolo SAVIGLIANO	1000	1450	L. 0,68	Todesco Storia Eccles.
	2 ^o	BUTTIGLIERA d'Asti	1214	2298	L. 0,52	Albert Storia Eccles.
	3 ^o	CAVALLER-MAGGIORE SS. Mich. e Pietro	1081	2600	L. 0,41	Premoli Storia Eccles. contemporanea

I premiati sono invitati a ritirare i premi loro assegnati, presso la SEGRETERIA DELL' OPERA, Via Arcivescovado N. 12.

AVVERTENZA - Le quote d'iscrizione all'Opera UNIONE MISSIONARIA DEL CLERO dallo Statuto-Regolamento sono fissate le annuali in L. 5, quelle perpetue in L. 100